CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SUBEMENDAMENTO
ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 44 DEL 13 LUGLIO 2023
"CONTRIBUTO AI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE"

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 bis, come inserito dall'emendamento n. P2-61, le parole da "dopo le parole: "i complessi immobiliari"" fino a "ivi inclusi quelli" e" sono soppresse.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: La legge regionale n. 70 del 1989 che si va a modificare con questo emendamento è attuativa degli articoli 25 e 113 del DPR 616/1977 e quindi relativa al trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza. In conseguenza di tale trasferimento di funzioni, la Regione trasferiva ai Comuni altresì i beni immobili provenienti da determinati enti di beneficienza e di assistenza disciolti (Opera nazionale pensionati, Ente assistenza orfani, Ente lavoratori rimpatriati e profughi), vincolando gli stessi a funzioni sempre di carattere assistenziale. Recentemente sono stati aggiunti tra gli enti anche l'ANMIL e l'ENAL e, tra le funzioni cui gli immobili restano vincolati, quelle formative, educative e ricreative. Ora con questo emendamento si vuole allargare ulteriormente questa possibilità agli immobili regionali provenienti da tutti gli enti disciolti, al di là dei cinque attualmente indicati, al di là della loro funzione assistenziale, senza chiarire quali siano questi enti e di quali beni immobili si stia parlando. In assenza di un tale approfondimento, che chiarisca anche il valore di tali immobili e le loro funzioni, non appare opportuno approvare con legge regionale un trasferimento di proprietà dalla Regione ai Comuni di cui non è assolutamente chiaro il perimetro, anche perché non se ne può valutare la pertinenza rispetto agli articoli 25 e 113 del DPR 616/1977.